


POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

D&O

La presente polizza è stipulata tra


Via Tiro a Segno n. 5
90123 PALERMO
C.F. e P. IVA 04797170828

E

Società Assicuratrice

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30/06
------------------------	-------

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo.

SCHEDA DI POLIZZA

Punto 1.

Contraente: AMG ENERGIA SPA
Sede Legale: VIA Ammiraglio Gravina, 2/E – 90142 Palermo
Codice Fiscale o Partita IVA: 04797270828

Punto 2.

Periodo di durata della copertura
Dalle ore 24.00 del : 30.06.2018
Alle ore 24.00 del : 30.06.2021 (ed eventuali proroghe previste)

Punto 3.

Limite di risarcimento
Per ogni danno : Euro 5.000.000,00
Periodo assicurativo : Euro 5.000.000,00

SottoLimite di risarcimento spese Legali per inquinamento
Per ogni danno : Euro 30.000,00
Periodo assicurativo : Euro 30.000,00

Punto 4.

Franchigia: Nessuna

Punto 5.

Assicurato: Il Contraente/ gli Assicurati come all'art. 2.1 delle Definizioni / la Società per la garanzia 2 art.1

Punto 6.

Estensione territoriale: Mondo Intero Escluso USA e Canada (vedi art. 1)

Punto 7.

Società controllate: inserimento automatico per nuove Società controllate, il cui attivo patrimoniale non superi il 10% dell'attivo consolidato della Contraente (vedi articolo 13).

Punto 8.

Società Partecipate: **AMG GAS Srl**

Punto 09.

Periodo estensione termine denuncia sinistro : nessun sovrappremio per la durata addizionale di anni UNO;
per Amministratori Cessati o Decaduti : nessun sovrappremio per la durata addizionale di anni 5 anni

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Garanzie estese al Mondo Intero

Garanzia 1	La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti.
Garanzia 2	La Compagnia si obbliga a tenere indenne la Società per i Danni fino alla misura dell'indennizzo che la Società abbia corrisposto agli Assicurati.
Garanzia 3	La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per Spese di Rappresentanza Legale.
Garanzia 4	La Compagnia si obbliga a tenere indenni i coniugi degli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti dei coniugi.
Garanzia 5	La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri in Materia di Lavoro.
Garanzia 6	La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese di Pubblicità fino all'importo pari al 10% del Limite di Risarcimento stabilito al punto 3 della scheda di polizza fino ad un massimo di 100.000 Euro per ogni Sinistro.

Garanzie estese al Mondo Intero con esclusione degli Stati Uniti

Garanzia 7	La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per le Spese Legali relative a Sinistri conseguenti ad Inquinamento fino al limite massimo previsto al punto 3 della scheda di polizza
Garanzia 8	La Compagnia, entro il sottolimito stabilito al punto 3 della scheda di polizza si obbliga a tenere indenni gli Assicurati per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei confronti di ogni Assicurato e/o Dipendente che, su richiesta della Società, ricopra la qualifica di Assicurato in una qualsiasi Società Partecipata senza scopo di lucro.
Garanzia 9	La Compagnia, entro il sottolimito stabilito al punto 3 della scheda di polizza si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, per i Danni relativi a Sinistri avanzati nei loro confronti e/o nei confronti di un Dipendente che, su richiesta della Società, ricopra la qualifica di Assicurato (così come definito dal primo capoverso della definizione 2.1) in una qualsiasi Società Partecipata indicata al punto 8 della scheda di polizza.

Art. 2) Definizioni

Ogni termine che nella presente Polizza sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale, si intende definito come segue:

2.1 Assicurato/i	Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell'organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, "Director & Officer" nei paesi a giurisdizione anglosassone e Dirigenti o Dipendenti con deleghe speciali da parte del
-------------------------	---

Consiglio di Amministrazione della **Società** o riconosciuti responsabili quali amministratori di fatto.

Rientrano altresì nella definizione di “**Assicurato**”:

- a) eredi, aventi diritto degli Assicurati (così come definiti dal primo capoverso della presente definizione) deceduti, oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli Assicurati dichiarati legalmente incapaci o insolventi, unicamente in merito a Sinistri derivanti da un Atto Dannoso commesso da un Assicurato così come definito dal primo capoverso della presente definizione.
- b) Ogni Dipendente passato, attuale o futuro della Società, ma esclusivamente in merito a Sinistri in Materia di Lavoro.
- c) I coniugi degli Assicurati (così come definiti al primo capoverso della presente definizione), ma esclusivamente in merito ai Sinistri nei confronti dei coniugi.

Non rientrano nella definizione di Assicurati i Revisori Contabili Esterni/External Auditors.

2.1.1. Amministratori Cessati

o Decaduti

Qualunque persona fisica che, prima della data di scadenza, di mancato rinnovo o di risoluzione della Polizza, non ricopra più qualunque carica di:

- a) Amministratore Unico, Consigliere di Amministrazione;
- b) Membro del Consiglio di Gestione o di Sorveglianza;
- c) Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- d) Revisore Contabile o Membro del Collegio Sindacale
- e) Direttore Generale
- f) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari o “Director”;

per motivi di pensionamento o di natura di scadenza del mandato naturale e comunque non a causa di interdizione sanzionata da un'autorità giudiziaria o regolatrice.

2.2 Atto Dannoso

Ogni azione o omissione dannosa, anche se originata da colpa grave, commessa, tentata o presumibilmente commessa o tentata anteriormente o durante il Periodo Assicurativo, da qualsiasi Assicurato nell'ambito della propria funzione in seno alla Società ed alle Società Partecipate.

2.3 Atti Dannosi fra

loro collegati

Tutti gli Atti Dannosi collegati, originati e/o conseguenza, diretta o indiretta, dalla medesima causa.

2.4 Compagnia

Impresa di Assicurazione che sottoscrive la presente Polizza.

2.5 Contraente

La società o ente indicata al punto 1 del frontespizio, che sottoscrive la presente Polizza.

2.6 Danno/i

L'importo che ogni Assicurato è legalmente tenuto a versare singolarmente o solidalmente, in conseguenza di qualsiasi Sinistro, comprese:

- 1) le Spese Legali;
- 2) le Spese di Rappresentanza Legale;
- 3) le Spese di Pubblicità;
- 4) danni riconosciuti da sentenza, lodo arbitrale, transazione giudiziaria o extragiudiziaria, inclusi i “danni punitivi o esemplari”.

Il Danno non comprende:

- a) gli importi per i quali gli Assicurati siano stati esonerati dal pagamento e che non siano a carico della Società;
- b) i fatti non assicurabili secondo le leggi o regolamenti vigenti;
- c) multe e sanzioni di ogni genere;
- d) i danni "punitivi" o "esemplari", così come riconosciuti in alcune giurisdizioni, in relazione a Sinistri in Materia di Lavoro

2.7 Dipendente Le persone fisiche che hanno con la Società o con la Società Partecipata un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e regolato da un contratto nazionale di lavoro, laddove applicabile.

2.8 Inquinamento 1) la reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di Sostanze Inquinanti su beni mobili, immobili, terra, acqua e atmosfera;
2) qualunque decisione o richiesta, volontaria o forzata, in base alla quale gli Assicurati e/o la Società debbano esaminare, provare, controllare, pulire, ritirare, trattare, contenere, decontaminare o neutralizzare le Sostanze Inquinanti;
3) qualunque aggressione o danno all'ambiente anche in assenza di Sostanze Inquinanti.

2.9 Insolvenza Situazione derivante da:

- 1) fallimento o altra procedura concorsuale della Società e delle Società Partecipate;
- 2) nomina da parte di un'autorità competente di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo della Società e delle Società Partecipate o figura equivalente in ogni altra giurisdizione.

2.10 Paesi di Common Law Stati Uniti d'America, Canada, UK, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, India, Hong Kong, Singapore, così come qualunque altro territorio o possedimento sotto la giurisdizione dei paesi di cui sopra e qualunque altro paese il cui sistema legale sia basato su tale diritto consuetudinario.

2.11 Periodo Assicurativo Il tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza, indicate sul l frontespizio, e sue eventuali proroghe.

2.12 Polizza Il documento che prova l'assicurazione.

2.13 Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia.

2.14 Ricerca Formale Inchiesta, ricerca, procedimento formale o amministrativo che richiede la partecipazione dell'Assicurato, avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, intrapreso o richiesto da un'autorità, istituzione o organo competente per esaminare i fatti della Società o dell'Assicurato.

2.15 Sinistri in Materia di Lavoro Sinistro così come definito al punto a) della definizione 2.16), avanzato da un Dipendente o Assicurato passato, attuale o potenziale della Società o di Partecipata, o comunque avanzato da un'autorità competente in materia lavorativa, basato su o in conseguenza di licenziamento ingiustificato, cessazione, inadempienza del contratto di lavoro, scritto o verbale, diffamazione, maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o violazione di leggi sul lavoro in tema di discriminazione.

2.16 Sinistro

a) Con riferimento alle Garanzie 1,2,6,7,8 e 9:

- 1) richiesta scritta di risarcimento per Danni ad eccezione delle richieste dell'Assicurato, della Società e delle Società Partecipate;
- 2) procedimento civile;
- 3) procedimento penale intrapreso mediante denuncia o querela;
- 4) procedimento amministrativo intrapreso con un provvedimento formale;

avanzato per la prima volta durante il Periodo Assicurativo nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un Atto Dannoso.

Verranno altresì considerati parte dello stesso Sinistro gli appelli conseguenti ai procedimenti sopra indicati.

Diverse richieste di risarcimento determinate dalla medesima causa costituiscono un solo ed unico Sinistro.

b) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 3: una Ricerca Formale.

c) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 4: un Sinistro nei Confronti del Coniuge.

d) Con riferimento esclusivamente alla Garanzia 5: Sinistro in Materia di Lavoro.

2.17 Sinistro nei Confronti del Coniuge

Sinistro (così come definito al punto c) della definizione 2.16) nei confronti del coniuge dell'Assicurato (così come definito al primo capoverso

della definizione 2.1), ma esclusivamente in quanto coniuge dell'assicurato e del diritto di proprietà di tale coniuge sui beni che il danneggiato richieda a titolo di risarcimento.

2.18 Società

Contraente e Società Controllate.

2.19 Società Controllata

Ogni società o ente di cui la Contraente controlli direttamente o indirettamente:

- 1) la maggioranza dei diritti di voto (50% + 1); o
- 2) il diritto di nomina o di cessazione della maggior parte dei membri del Consiglio di Amministrazione; o
- 3) il controllo effettivo della maggior parte dei diritti di voto in base ad un accordo scritto con altri azionisti.

2.20 Società Partecipate

- a) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la Società abbia una rappresentanza negli organi direttivi;
- b) le società indicate al punto 9 lett. b) del frontespizio.

2.21 Sostanze Inquinanti

Ogni sostanza che mostri caratteristiche pericolose per l'ambiente compresi fra gli altri solidi, liquidi, gas irritanti o contaminanti, inclusi fumo, vapore, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, prodotti chimici e rifiuti. I rifiuti includono fra gli altri materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

2.22 Spese Legali La parte dei Danni che costituisce spese giudiziarie, costi e onorari di importo ragionevole, sostenuti per la difesa, ricerca o valutazione di un Sinistro (ad eccezione delle retribuzioni ed altri costi interni della Società o della Società Partecipata) e, nelle giurisdizioni dove esistono, le spese di costituzione delle fideiussioni (Bail Bonds) necessarie a garantire la libertà provvisoria dell'Assicurato, escluso l'ammontare delle fideiussioni stesse.

2.23 Spese di Pubblicità Spese, costi, ed onorari di importo ragionevole di terzi sostenuti da un Assicurato in nome proprio o della Società per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un Sinistro coperto dalla presente Polizza e nel caso in cui tale Sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo.

2.24 Spese di Rappresentanza La parte dei Danni che rappresenta spese, costi ed onorari di importo ragionevole, Legale sostenuti da un Assicurato in nome e per conto proprio e che sia tenuto a pagare per sostenere una Ricerca Formale.

2.25 Stati Uniti Gli Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti, o qualsiasi territorio che si trovi sotto la sua giurisdizione.

Art. 3 Esclusioni

La presente Polizza non copre i Danni relativi ai Sinistri:

- a) Dolo conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato o violazione intenzionale di qualsiasi legge, regolamento o disposizione scritta, di diritto civile o consuetudinario (common law);
- b) Compensi degli Assicurati conseguenza diretta o indiretta del conseguimento da parte di qualunque Assicurato di benefici personali, remunerazione, indennizzo o qualsiasi altro beneficio al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;

In ogni caso, in relazione alle esclusioni di cui ai punti a) e b) la Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali e le Spese di Rappresentanza Legale entro i limiti e le condizioni della presente Polizza, fino al riconoscimento mediante sentenza o lodo arbitrale o ammissione scritta da parte dell'Assicurato del Dolo o del fatto che l'Assicurato non avesse legalmente diritto a tali benefici personali, remunerazioni, indennizzi o qualsiasi altro beneficio conseguito.

- c) Danni a persone e/o cose per : 1) danni morali (ad eccezione dei Sinistri in Materia di Lavoro),
2) infortuni, lesioni personali, malattia o morte,
3) danni, distruzione o perdita d'uso di beni mobili e immobili;
- d) Inquinamento per Inquinamento, ad eccezione di quanto stabilito per le Spese Legali dalla Garanzia 7, dell'Art. 1) "Oggetto dell'Assicurazione";
- e) Assicurazioni Precedenti conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi fatto, circostanza o situazione comunicata per iscritto su polizze sostituite o rinnovate dalla presente;

- f) Sinistri Precedenti o in Sospeso conseguenza diretta o indiretta di qualsiasi procedimento extragiudiziale o altro processo in sospeso o ordinanza, decreto o sentenza emessa nei confronti di un Assicurato, della Società o delle Società Partecipate prima della data di effetto della presente Polizza, o di qualunque Sinistro successivo basato su, in relazione a, o come conseguenza diretta o indiretta degli stessi fatti, circostanze o situazioni connesse a quelli adottati nei procedimenti di cui sopra;
- g) Fondi Pensione conseguenza diretta o indiretta di violazioni di leggi o disposizioni esistenti in qualunque giurisdizione che regolino le responsabilità o doveri dei fiduciari o dei gestori di piani pensionistici o fondi di previdenza e assistenza o che prevedano altri benefici per i dipendenti (fra cui Employee Retirement Income Security Act del 1974 per gli Stati Uniti);
- h) Emissioni di Titoli conseguenza diretta o indiretta di offerte a privati e/o al pubblico in mercati regolamentati di titoli azionari emessi dalla Società, in cui abbia influito o meno la preparazione ed emissione di prospetti informativi ("prospectus"). L'esclusione potrà essere derogata, a condizioni da pattuire, previa analisi delle informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura richieste dalla Compagnia e dietro corresponsione di un eventuale premio addizionale concordato;
- i) Assicurato contro Assicurato avanzati in un Paese di Common Law da o in nome e per conto della Società di qualsiasi Assicurato fatta eccezione per:
- I. i Sinistri avanzati sotto forma di azione sociale di responsabilità (shareholder's derivative action) da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società senza la sollecitazione o istigazione di qualunque;
- II. i Sinistri in Materia di Lavoro; o
- III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza;
- l) Sinistri Avanzati da Congiunti avanzati dal coniuge o da altri congiunti, ascendenti o discendenti, degli Assicurati, salvo che questi non possano dimostrare di aver subito un danno patrimoniale in qualità di soci, o azionisti della Società;
- m) Gestione di Polizze Assicurative conseguenti ad errori od omissioni nello stipulare, gestire o far gestire, aggiornare o rinnovare polizze di assicurazione della Società e/o delle Società Partecipate;
- n) Responsabilità Civile Professionale formulati da terzi sulla base, sul presupposto o in conseguenza delle consulenze, dei servizi ed in generale dell'attività professionale della Società e/o delle Società Partecipate svolta nei confronti di detti terzi.

Esclusioni applicabili agli Stati Uniti

La Compagnia non coprirà i Danni relativi ai Sinistri presentati o proseguiti negli Stati Uniti:

- o) Securities and Exchange Commission (SEC) derivanti da e/o conseguenti a violazioni reali o presunte del Securities Act del 1933, del Securities Exchange Act del 1934, di ogni legge o regolamento emanato dalla Securities Exchange Commission a seguito dei suddetti atti, di ogni altra legge statale, federale, locale o provinciale riferita a titoli mobiliari o di ogni altra legge o regolamento emanato a seguito delle suddette leggi, compresi tutti gli eventuali emendamenti;
- p) Inquinamento conseguenza diretta o indiretta di Inquinamento ad eccezione di Sinistri avanzati da azionisti in nome e per conto della Società ("Shareholders' Derivative Action").

PRECISAZIONI alle Esclusioni :

Esclusione Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007 N. 244, le parti prendono atto che è escluso dalla Polizza ogni Sinistro derivante da Responsabilità Amministrativa e Amministrativa Contabile a carico degli Amministratori (ai sensi e per gli effetti del summenzionato art. 3 comma 59).
- La presente Polizza non copre i danni relativi a Sinistri derivanti da eventi già noti alla Contraente o da procedimenti già in atto alla data di effetto della presente Polizza
- Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 3) Esclusione la presente Polizza non copre i danni relativi ai Sinistri avanzati dagli Azionisti della Società, qualora tali Sinistri traggano origine da atti o fatti che sono stati approvati da tale azionista e/o atti o fatti di cui lo stesso era stato preventivamente informato.

Art. 4 Applicazione Individuale delle Esclusioni

Nessuna circostanza o conoscenza dei fatti da parte di un Assicurato verrà imputata ad un altro Assicurato ai fini di stabilire la possibilità di copertura della presente Polizza.

Art. 5 Limite di Risarcimento

Il Limite di Risarcimento indicato al punto 4 del frontespizio, rappresenta l'importo massimo che la Compagnia deve versare in base alle Garanzie 1,2,3,4,5,8,9 per ogni Periodo Assicurativo comprensivo del periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per qualsiasi Danno indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti in uno o più Sinistri.

Nel caso sia previsto un sottolimito, questo si intenderà parte integrante del Limite di Risarcimento e non in aggiunta allo stesso.

Nel caso in cui il Periodo Assicurativo sia superiore o inferiore ad un anno, il Limite di Risarcimento stabilito al punto 4 del frontespizio, rappresenterà il massimo esborso della Compagnia per tale periodo. Tutti i Danni originati dallo stesso Atto Dannoso o da tutti gli Atti Dannosi fra loro Collegati, saranno considerati come unico Danno, il quale si riterrà originato durante il Periodo Assicurativo nel quale il Sinistro, basato sullo stesso Atto Dannoso o sugli stessi Atti Dannosi fra loro Collegati, è stato avanzato per la prima volta.

Il Limite di Risarcimento si ridurrà o si esaurirà via via che verranno effettuati i pagamenti sotto la voce di Spese Legali, Spese di Rappresentanza Legale o qualsiasi altro tipo di Danno, ad eccezione delle Garanzie 6 e 7 e di quanto previsto all'Art. 9), quinto capoverso.

Ai sensi del presente articolo il Limite di Risarcimento per il Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro (qualora applicabile) sarà l'eventuale quota rimanente del Limite di Risarcimento riferito al Periodo Assicurativo immediatamente precedente.

Nel caso in cui la Compagnia o qualsiasi società controllata o partecipata, in forma diretta o indiretta, effettui qualche pagamento relativo ad altre polizze in rapporto a Sinistri coperti dalla presente Polizza, il Limite di Risarcimento o gli importi aggiuntivi stabiliti alle Garanzie 6 e 7, in rapporto a tali Sinistri, verranno ridotti in proporzione all'importo di tale pagamento.

I limiti stabiliti per le Garanzie 6 e 7, verranno applicati per ogni Danno ed in aggiunta al Limite di Risarcimento specificato al punto 4 del frontespizio.

Art. 6 Estensione Territoriale

La presente Polizza è applicabile ai Sinistri presentati nei territori stabiliti al punto 7 del frontespizio, per tutte le Garanzie.

Art. 7 Validità della copertura

La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo. La presente Polizza copre esclusivamente i Sinistri avanzati nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il Periodo Assicurativo che si riferiscono ad atti o fatti verificatisi, compiuti od omessi dagli Assicurati anteriormente o durante il Periodo Assicurativo ma successivamente alla data di trasformazione in Società per Azioni (23.10.2001).

Art. 8 Proroghe

La Contraente si impegna a far pervenire alla Compagnia, almeno 75 gg prima della scadenza della presente Polizza, le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inerente alla copertura, richieste dalla Compagnia stessa. Esaminata la documentazione ricevuta, la Compagnia avrà facoltà di determinare se vi è stata una diminuzione od un aggravio di rischio e provvederà di conseguenza a comunicare eventuale diminuzione o mantenere invariato il premio. L'offerta da parte della Compagnia di condizioni di eventuale proroga concessa su richiesta del Contraente diverse da quelle in corso non costituisce un rifiuto alla concessione della proroga.

Art. 9 Gestione dei Sinistri

Gli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi Sinistro avanzato nei loro confronti. Essi sono tenuti ad informare regolarmente la Compagnia sullo svolgimento della difesa. Gli Assicurati non potranno ammettere alcuna responsabilità in qualunque procedimento (ad eccezione di quelli a carattere penale), accogliere transazioni giudiziali o extragiudiziali incluso il procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto della Compagnia che non dovrà essere negato senza ragione. In nessun caso la Compagnia riconoscerà le spese sostenute dall'Assicurato per legali, periti tecnici od esperti che non siano stati dalla stessa preventivamente approvati.

La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di nominare, qualora lo ritenga opportuno, legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli nominati dall'Assicurato.

La Società e/o gli Assicurati dovranno fornire alla Compagnia tutte le informazioni, l'assistenza e la collaborazione da questa richieste.

La Compagnia si impegna ad anticipare le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità entro i limiti e le condizioni stabiliti dalla Polizza.

La Compagnia terrà indenni gli Assicurati per le Spese Legali necessarie alla definizione di ogni Sinistro coperto dalla presente Polizza, purché tali spese siano state sostenute per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati medesimi ed entro il limite di un importo pari al quarto del Limite di Risarcimento stabilito in Polizza. Per i Sinistri avanzati in Italia, tale importo è da intendersi in eccesso al Limite di Risarcimento ai sensi dell'Art. 1917, C.C.. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia con il consenso scritto dell'Assicurato, potrà transigere in ogni Sinistro ritenga opportuno. Nel caso in cui l'Assicurato non dia il proprio assenso a tale transazione, la responsabilità della Compagnia per i Danni conseguenti a tale Sinistro non supererà l'importo per il quale la Compagnia avrebbe potuto transigere in tale Sinistro oltre ai costi e spese maturate alla data in cui la Compagnia propose per iscritto la transazione all'Assicurato.

Qualora siano applicabili le esclusioni:

- a) Dolo,
- b) Compensi degli Assicurati,

l'Assicurato non sarà tenuto a restituire alla Compagnia le Spese Legali, le Spese di Rappresentanza Legale e le Spese di Pubblicità da questa anticipate.

Art.10 Sinistri Dolosi – Clausola Risolutiva Espressa

Nel caso in cui la Contraente avanzi un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all'ammontare del Danno, sia in ordine ad altri elementi determinanti, e/o nel caso in cui produca documenti o dichiarazioni falsi, e/o occulti prove, e/o agevoli gli intenti fraudolenti dei terzi, la presente Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì la Contraente il diritto a qualsivoglia indennizzo. Fermo altresì restando per la Compagnia il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell'eventuale danno provocato.

Art. 11 Diritto di Surroga

La Compagnia che ha risarcito l'Assicurato e surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (Art. 1916 C.C.).

Art. 12 Franchigie

La Compagnia non sarà tenuta al pagamento della parte di Danno inferiore all'importo della Franchigia indicata al punto 5 del frontespizio.

Art. 13 Acquisizione o Costituzione di Società Controllate

Qualora durante il Periodo Assicurativo:

- a) una o più società divengano Società Controllate, o
- b) la Società costituisca un'altra società, o
- c) la Società incorpori un'altra società mediante fusione,

la copertura si intende automaticamente estesa agli Assicurati di tali società salvo che queste:

- a) abbiano sede o abbiano emesso titoli in qualsiasi mercato mobiliare degli Stati Uniti;
- b) abbiano l'attivo patrimoniale eccedente la percentuale stabilita al punto 7 del frontespizio

Qualora si verifichi anche una sola delle suddette condizioni, tali società verranno incluse in Polizza a condizione che:

- a) la Società dia comunicazione scritta di tale acquisizione o costituzione e fornisca tutte le informazioni richieste dalla Compagnia;
- b) la Compagnia dia conferma scritta dell'inclusione in Polizza di tali società e
- c) la Contraente versi il premio concordato.

In ogni caso le garanzie saranno estese unicamente agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data di acquisizione o incorporazione.

Art. 14 Cessazione della Qualifica di Società Controllata

Se una società perde la qualifica di Società Controllata, anteriormente o successivamente alla data di effetto della Polizza, rimarrà inclusa nella stessa fino alla data di scadenza, ma solo in relazione agli Atti Dannosi commessi antecedentemente la data in cui detta società abbia cessato di avere la qualifica di Società Controllata.

Art. 15 Cariche Direttive in Società Partecipate

Ai fini della seguente garanzia, la definizione di Assicurato è limitata al primo capoverso

della definizione 2.1. In relazione alle Garanzie 8 e 9 la copertura:

- a) è limitata all'Assicurato nominato dalla Società nella Società Partecipata e non si intende estesa ad alcuna carica equivalente a quella dell'Assicurato nell'ambito di tale Società Partecipata;
- b) verrà applicata in eccesso a qualsiasi forma di indennizzo corrisposto all'Assicurato per il fatto di ricoprire una carica nell'ambito di tale Società Partecipata, compresa ogni forma di indennizzo prevista da tale Società Partecipata;
- c) si applica agli Atti Dannosi commessi successivamente alla data in cui la società o ente avrà assunto la qualifica di Società Partecipata;
- d) non si applica ai Sinistri per Atti Dannosi commessi anteriormente alla data di nomina e successivamente alla data in cui l'Assicurato abbia cessato il proprio rapporto di dipendenza o collaborazione nei confronti della Società o il suo incarico nell'ambito della Società Partecipata venga revocato dalla Società;
- e) non si applica ai Sinistri avanzati in nome e per conto di qualsiasi Assicurato, Società, Società Partecipata o da un Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata fatta eccezione per:

I. i Sinistri avanzati, sotto forma di azione sociale di responsabilità ai sensi della legge italiana, o di ogni altra legge equivalente in qualsiasi altra giurisdizione :

- dalla Società Partecipata a seguito di una delibera assembleare presa senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata, o
- da un azionista/socio in tale sua qualità in nome e per conto della Società Partecipata senza la sollecitazione o istigazione di qualsiasi Assicurato, Società Partecipata, Società o di qualsiasi Amministratore, Consigliere, Sindaco, Direttore Generale, Dirigente o altra carica direttiva equivalente nell'ambito della Società Partecipata;

II. i Sinistri in Materia di Lavoro;

III. i Sinistri avanzati da un Assicurato per contribuzione o indennizzo, qualora tali Sinistri traggano origine da altri Sinistri coperti dalla presente Polizza; o

IV. le Spese Legali.

Art. 16 Acquisizione della Contraente. Cambio di Controllo

Se durante il Periodo Assicurativo:

- 1) la Contraente viene fusa per incorporazione in altra società o ente; o
- 2) viene dichiarato il fallimento o la liquidazione della Contraente, o la Contraente viene ammessa alla procedura di amministrazione controllata o alla procedura di amministrazione straordinaria, o viene nominato un commissario liquidatore o un amministratore giudiziario; o
- 3) vengono acquisite azioni o quote della Contraente che comportino:
 - a) possesso diretto o indiretto della maggioranza dei diritti di voto; o
 - b) diritto di nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; o
 - c) controllo effettivo della maggioranza dei diritti di voto in base ad un patto di sindacato,

la Polizza avrà validità fino alla scadenza del Periodo Assicurativo, ma esclusivamente per quanto riguarda Sinistri relativi ad Atti Dannosi antecedenti tale fusione, acquisizione, cambio del controllo, liquidazione o fallimento.

La Contraente dovrà dare al più presto comunicazione scritta alla Compagnia di tale fusione, acquisizione, cambio di controllo, liquidazione, fallimento, nomina di funzionari o amministratori designati dalle autorità competenti, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie.

Art. 17 Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro

A) Per gli Assicurati

Nel caso in cui la presente Polizza non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, la Società e/o gli Assicurati avranno la facoltà di richiedere un'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro secondo i termini stabiliti al punto 10 del frontespizio.

La presente clausola non potrà essere sottoscritta nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui all'Art. 16).

La presente estensione si riferirà esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Dannosi avvenuti prima della data di mancato rinnovo o risoluzione.

La presente estensione avrà validità:

- a) se la Società e/o gli Assicurati danno comunicazione scritta alla Compagnia dell'intenzione di sottoscrivere la presente clausola entro 30 giorni successivi la data di mancato rinnovo o risoluzione;
- b) a condizione e fino a che la presente Polizza non venga sostituita da qualunque altra polizza che prevede una copertura analoga.

Ogni Sinistro avanzato durante il periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro verrà considerato come se avanzato durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente.

Il Premio versato si intende interamente goduto.

Se nel corso del Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro la Società o gli Assicurati contraggono una polizza che copre, in tutto o in parte, la Responsabilità Civile di Amministratori, Direttori o Sindaci passati o futuri e che entra in vigore durante detto Periodo di Estensione, questo si riterrà cessato alla data di entrata in vigore di detta polizza.

B) Per gli Amministratori Cessati o Decaduti

Nel caso in cui la presente Polizza non venisse rinnovata o dovesse cessare per motivi diversi dal mancato pagamento del Premio o dell'avvenuta risoluzione per dolo, gli Amministratori Cessati o Decaduti godranno dell'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro specificata al punto 10 del frontespizio e qualora la presente Polizza non venga sostituita o rinnovata da un'altra analoga copertura e non si verifichi un cambio di controllo ai sensi dell'Art16) che precede.

Tale Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà effetto alla data del giorno in cui tali figure siano divenute Amministratori Cessati o Decaduti e si riferirà esclusivamente ai Sinistri conseguenti ad Atti Dannosi commessi prima di tale data.

I termini e le condizioni applicate per l'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro per gli Amministratori Cessati o Decaduti si intendono quelli riferiti al Periodo Assicurativo immediatamente precedente il mancato rinnovo della presente Polizza.

L'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro avrà termine qualora venga sottoscritta un'altra polizza che prevede un'analoga copertura.

Art. 18 Indennizzo da parte della Società o della Società Partecipata

La Compagnia richiede che la Società o una Società Partecipata indennizzino l'Assicurato nel caso in cui:

- a) la legge applicabile non lo impedisca e ciò indipendentemente dalle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e di altre risoluzioni adottate dai loro organi;
- b) non si trovino in stato di Insolvenza.

Art 19 Ripartizione del Danno

Nel caso di Sinistri parzialmente coperti ai sensi della Polizza, ovvero:

- a) relativi sia ad atti o fatti coperti, sia ad atti o fatti non coperti, oppure
- b) avanzati sia nei confronti di uno solo o di più Assicurati, sia nei confronti di soggetti non garantiti dalla Polizza,

la Compagnia terrà indenni gli Assicurati solamente:

- a) per le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale a loro carico e connesse agli atti o fatti coperti e
- b) per la porzione dei Danni (ad eccezione di quanto previsto al precedente punto) relativa ad atti o fatti coperti a carico esclusivo degli Assicurati nei rapporti interni con gli altri obbligati ai fini dell'art. 1298 c.c. (o di qualsiasi legge simile vigente in altre giurisdizioni), e quindi con espressa esclusione della porzione a carico di altri soggetti pure solidalmente responsabili in relazione ai medesimi atti o fatti e verso i quali gli Assicurati possano esercitare diritto di regresso.

Se gli Assicurati e la Compagnia concordano sulla ripartizione delle Spese Legali o delle Spese di Rappresentanza Legale allora la Compagnia anticiperà quelle Spese Legali o Spese di Rappresentanza Legale che sono state attribuite al Danno coperto.

Se, al contrario, gli Assicurati e la Compagnia non giungono ad un accordo sulla ripartizione così come sopra definita neanche tramite la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010:

- a) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato,
- b) la Compagnia anticiperà, a sua scelta, le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale sulla base della ripartizione ritenuta equa, fino a che una diversa ripartizione venga concordata o imposta giudizialmente o dall'arbitrato;

- c) la Compagnia, se gli Assicurati ne fanno domanda, sottoporrà la risoluzione della controversia relativa alla ripartizione ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno nominato dagli Assicurati, uno dalla Compagnia e un terzo, avente funzione di presidente, nominato concordemente dai due arbitri di parte.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro avente funzione di Presidente del Collegio Arbitrale, la nomina dello stesso verrà disposta, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato sarà rituale in conformità alle norme del codice di procedura civile, si terrà a Milano e si svolgerà in lingua italiana. La decisione del Collegio Arbitrale si intenderà definitiva, vincolante e inappellabile per la Compagnia e/o gli Assicurati.

Qualunque ripartizione delle Spese Legali o delle Spese di Rappresentanza Legale venga concordata o raggiunta tramite la procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010, o stabilita dall'arbitrato o giudizialmente rispetto ad un Sinistro, tale ripartizione verrà applicata retroattivamente a tutte le Spese Legali o le Spese di Rappresentanza Legale connesse a quel Sinistro, anche se in precedenza si erano ripartite diversamente.

La ripartizione o l'anticipo di Spese Legali o di Spese di Rappresentanza Legale rispetto ad un Sinistro non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Sinistro.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 20 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 21 Altre Assicurazioni

Qualora il Danno risulti indennizzabile ai sensi di qualsiasi altra copertura assicurativa, la presente Polizza opererà in eccedenza alle somme risarcite ai termini dell'altra polizza.

Art. 22 Durata Dell' Assicurazione - Proroga - Disdetta

La presente Polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30/06/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2021; a tale data la Polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente Assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. Tale impegno da parte della Società decade qualora sia esercitato il recesso di cui alla successiva clausola.

Art. 23 Pagamento del Premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata fra le parti.

Se il Contraente non paga la prima rata di Premio o le rate di Premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 24) Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. 25) Recesso della polizza

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 25.1 Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. In assenza di dolo, si applica quanto successivamente previsto nel presente articolo.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 25.2 Recesso per aggravamento del rischio

In caso di mancato accordo tra le parti di cui all'Art. 6 "Variazioni di rischio e revisione del prezzo", la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR o PEC (posta elettronica certificata).

Art. 25.3 Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente. In tutte le ipotesi di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente, nella comunicazione stessa di recesso, tutti i dati di cui all'Art. 14 "Rendicontazione sinistri" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati, riferiti fino al mese antecedente a quello di effetto del recesso.

Art. 26 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione della Contraente (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 27 Rinnovo dell'Assicurazione

La Polizza termina alle ore 24,00 del 30/06/2021 senza tacito rinnovo. La Contraente potrà richiedere la proroga della presente polizza per il tempo necessario ad esperire una nuova procedura di acquisizione delle garanzie contenute nella presente Polizza per un tempo massimo di 120gg.

Art. 28 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico della Contraente.

Art. 29 Foro Competente

Come condizione di ammissibilità di ogni azione legale riguardante ogni controversia tra la Compagnia e gli Assicurati, le parti dovranno preventivamente ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, presso l'Organismo di Conciliazione Forense, ove ha sede la Compagnia in Italia.

In caso di mancato accordo, il Foro competente sarà esclusivamente quello ove ha sede la Compagnia in Italia.

Art. 30 Forma delle Comunicazioni

Gli Assicurati stabiliscono che la Contraente agirà per conto degli stessi (ad eccezione di quanto stabilito dall'Articolo 31 "Obblighi della Società e degli Assicurati in caso di Sinistro") per quanto riguarda tutte le modifiche e denunce tra le parti (ad eccezione delle comunicazioni relative all'Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro). Gli Assicurati accettano che la Contraente agisca in loro rappresentanza.

Tutte le notifiche, denunce e altre comunicazioni fra le parti dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax ovvero per telegramma all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

Art. 31 Rinvio alle Norme di Legge

La presente Polizza è regolata dalle norme di legge Italiane

Art. 32 Obblighi della Società e degli Assicurati in Caso di Sinistro

La Contraente si impegna, e tale impegno è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, ad informare gli Assicurati degli obblighi ad essi derivanti in caso di Sinistro. In tal caso la Società e gli Assicurati:

- a) Devono presentare denuncia alla Compagnia nel più breve tempo possibile.
- b) Devono, entro trenta giorni dalla data del Sinistro, predisporre e tenere a disposizione della Compagnia o dei suoi incaricati una descrizione particolareggiata contenente tutte le informazioni necessarie ad una completa e corretta comprensione dei fatti da cui deriva la richiesta di risarcimento.

- c) Devono tenere a disposizione della Compagnia tutti i documenti da questa ritenuti necessari al buon esito della vertenza.
- d) Non devono ammettere loro responsabilità, definire o liquidare danni o sostenere spese a tale riguardo senza previo consenso scritto della Compagnia.

L'inosservanza di uno o più degli obblighi di cui sopra può comportare la risoluzione della Polizza.

Se nel corso del Periodo Assicurativo un Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine ad un Sinistro e trasmette comunicazione scritta alla Compagnia, l'eventuale Sinistro conseguente verrà considerato come riportato nel Periodo Assicurativo.

La comunicazione scritta dovrà espressamente identificare l'Atto Dannoso o il presunto Atto Dannoso e la data in cui è avvenuto, il Danno potenziale nonché i potenziali soggetti danneggiati e imputati e il modo in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze.

Art. 33 Rendicontazione Sinistri

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alle scadenze semestrali di ogni anno, il dettaglio di tutti i Sinistri denunciati così impostato:

- Sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del Sinistro stesso;
- Sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri respinti e senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i Sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di tutti i Sinistri denunciati.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso, la statistica dettagliata dei Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Art. 34 Coassicurazione E Delega (Opzionale)

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

Art. 35 Tracciabilità Dei Flussi

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 35 Gestione Della Polizza – Clausola Broker

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art . 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente anche tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 10 % sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Società Controllate

La Polizza si intende estesa alle Società Controllate dalla Contraente, con retroattività limitata alla data della loro acquisizione, purché alla data di effetto della presente Polizza non presentino patrimonio netto negativo o siano in fase di liquidazione.

Scomposizione del premio alla firma e rate successive – frazionamento annuale

Premio annuo imponibile	Euro . =
Imposte	Euro . =
TOTALE	Euro . =

L'ASSICURATORE

LA CONTRAENTE